



## *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale controlli, regolamentazione,  
acquisti, formazione e professioni turistiche*

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il *“Codice di giustizia contabile”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e, in particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- CONSIDERATO, in particolare, che col D.P.C.M. n. 177/2023, è stata istituita la Direzione Generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche a cui, ai sensi della Tabella 16 – della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato attribuito il Centro di Responsabilità C.d.R 6, nel quale è transitato il capitolo 5200, precedentemente attribuito al C.d.R. 5 – Direzione Generale valorizzazione e promozione turistica;
- VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero del Turismo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2025 e nel triennio 2025-2027, pubblicato il 13 gennaio 2025 con prot. n. 25190/25;
- CONSIDERATA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2025 del Ministero del turismo del 31 gennaio 2025, prot. n. 56870/25, con la quale vengono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 2025, in fase in corso di registrazione da parte degli Organi di Controllo;
- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni;



## *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale controlli, regolamentazioni*

*acquisti, formazione e professioni turistiche*

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 182, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 agosto 2020, n. 403, con il quale sono state disposte le modalità applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 77 che modifica il citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro ed estendendolo al sostegno altresì di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 441 del 5 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator”*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, che ha incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020, n. 490, recante *“Riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici”*, che destina 380 milioni di euro al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

VISTO l’Avviso pubblico indetto dalla direzione generale del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 15 settembre 2020, rep. 35, *“per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da COVID-19 a valere sul fondo di cui all’art.182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*;

VISTO il decreto del Direttore Generale del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 87 del 9 novembre 2020, con cui è stata disposta l’ammissione ai contributi relativi al Fondo istituito ai



## *Ministero del Turismo*

*Direzione Generale controllo, regolamentazione,*

*acquisti, formazione e professioni turistiche*

sensi del citato art. 182, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, così come modificato dal successivo decreto n.176 del 9 dicembre 2020 che ha aggiornato gli importi dei contributi da corrispondere ai beneficiari valutati ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, del D.M. 12 agosto 2020, riportati negli allegati A, B, B-bis e C;

VISTO il D.P.C.M. del 28 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 1136 del 9 luglio 2024, con il quale al dott. Francesco Felici è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'unione europea e, in particolare, l'articolo 107, in materia di aiuti concessi dagli Stati;

VISTA la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e degli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa;

VISTA la decisione della Commissione europea C (2021) 2348 final che autorizza l'aiuto di Stato SA 62536, con la quale è stata integrata, in ragione di quanto previsto nella Comunicazione C (2021) 34/06, la Decisione C (2020) 8760 final, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 62356 (2020/N), nell'ambito della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni;

VISTA la Decisione C (2021) 5212 final del 8 luglio 2021, che ha autorizzato l'aiuto SA.62392 (2021/N) nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, per i soli beneficiari che, sulla base delle perdite di fatturato subite, avessero diritto a un contributo superiore a 1,8 milioni di euro;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 264, comma 2, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a proposito delle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445/2000, secondo cui le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

PRESO ATTO dell'autocertificazione dei dati economico-contabili utili per la determinazione della "capienza effettiva" e, dunque del contenuto massimo concedibile in regime di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pervenuta dalla società Nicolaus Tour S.r.l. (cf. 01517830749) alla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche del turismo competente pro tempore nella gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore turistico;

VISTA la nota prot. n. 6644/22 del 20 maggio 2021 con cui sono state trasmesse le istanze presentate e gli approfondimenti istruttori condotti dalla Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche del turismo alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022, che ha trasferito a quest'ultima Direzione Generale la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore turistico.



*Ministero del Turismo*

*Direzione Generale controlli, regolamentazioni*

*acquisti, formazione e professioni turistiche*

TENUTO CONTO di dover rideterminare il contributo nel limite della “capienza effettiva” certificata dal beneficiario, ai sensi del regime di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), per un importo massimo concedibile pari ad euro 1.604.283,25 in diminuzione dell’originario importo concesso alla società Nicolaus Tour S.r.l. ai sensi del decreto n.176 del 9 dicembre 2020 pari a euro 1.780.889,83;

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

RITENUTO pertanto, di riformare il decreto del Direttore Generale del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 176 del 9 dicembre 2020, con cui è stata disposta l’ammissione ai contributi relativi al Fondo istituito ai sensi del citato art. 182, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, in ordine al contributo assegnato alla società Nicolaus Tour S.r.l. nell’ambito del regime di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Riforma del contributo assegnato D.M. 12 agosto 2020, n. 403)**

1. Il contributo di euro 1.780.889,83 (*unmilionesettecentoottamilaottocentottantanove/83*), assegnato al beneficiario Nicolaus Tour S.r.l. (cf. 01517830749) con decreto del Direttore Generale del turismo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 87 del 9 novembre 2020, così come modificato dal successivo decreto n.176 del 9 dicembre 2020 - in esecuzione di quanto previsto dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 agosto 2020, n. 403, a valere sul Fondo istituito ai sensi dell’art. 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - è rideterminato nella misura di euro 1.604.283,25 (*unmilionesecentoquattromiladuecentottantatre/25*). L’importo originale è ridotto di euro 176.606,58 (*centosettantaseimilaseicentosei/58*) pari alla quota eccedente il massimo contributo compatibile con la “capienza effettiva” risultante nell’ambito del regime di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

### **Articolo 2**

#### **(Adempimenti Registro Nazionale Aiuti di Stato)**

1. Sulla base delle risultanze degli approfondimenti effettuati e degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2018, n. 115, ai fini della corretta allocazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei contributi assegnati sul fondo istituito dall’articolo 182, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - come incrementato dall’articolo 77, comma 1, lett. c) del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 - si dispone l’imputazione ex post al regime di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lett. b) del TFUE degli importi riformati ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto, originariamente registrati in regime della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.



*Ministero del Turismo*

*Direzione Generale controlli, regolamentazione,  
acquisti, formazione e professioni turistiche*



**Articolo 3  
(Disposizioni finali)**

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo ([www.ministeroturismo.gov.it](http://www.ministeroturismo.gov.it)) con valore di notifica nei confronti degli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Felici

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*